



COMUNE di PORTO MANTOVANO
(Provincia di Mantova)

Regolamento per la Cittadinanza Attiva

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2013

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Porto Mantovano, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione promuove forme e strumenti di partecipazione dei cittadini all'attività svolta dall'Ente nell'interesse generale.

2. Per attività di collaborazione deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal cittadino, singolo o in gruppo, in una logica di complementarietà all'azione della Pubblica Amministrazione.

3. Il Regolamento ha per oggetto la disciplina delle varie forme di collaborazione dei cittadini in attività di pubblico interesse, di sviluppo, di cura e diffusione dei beni comuni.

Art. 2 - Settori di intervento

1. Il Comune intende garantire, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attivando forme di collaborazione con cittadini singoli o in gruppo, iscritti in apposito elenco da aggiornare annualmente, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Le attività di cui al precedente comma sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

- a) socio assistenziale;
- b) educativo e della formazione;
- c) culturale e di tutela dei beni culturali;
- d) tutela e promozione dei diritti;
- e) ricreativo e/o sportivo;
- f) protezione civile;
- g) difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e animale;
- h) trasporto degli infermi;
- i) trasporto ed assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili;
- j) ogni altra attività di interesse generale prevista dalla Costituzione Italiana.

Art. 3 - Proposte di progetto

1. Le proposte di intervento possono essere individuate sia dall'Amministrazione comunale che dai cittadini, purché rispondenti ai principi e alle finalità del presente regolamento.

2. Ogni singolo intervento proposto dai cittadini deve essere il risultato di un accordo con l'Amministrazione in base allo specifico settore di intervento al quale si riferisce. Ogni proposta dovrà essere formalizzata in un progetto secondo le seguenti linee:

- a) tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare a beneficio della collettività e relativi livelli di qualità;
- b) indicazione dei benefici ricadenti sull'attività amministrativa dell'Ente;
- c) tipologie di prestazioni che si intendono rendere per la realizzazione delle attività ed eventuale struttura organizzativa necessaria;
- d) forme di compartecipazione e di aggregazione di più soggetti al fine di razionalizzare i costi e coordinare con maggiore efficacia le attività proposte;
- e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni offerte.

3. Di tutti i progetti ammessi, da redigere secondo lo schema di cui all'**Allegato A**), sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente apposito elenco consultabile dai cittadini.

4. L'Amministrazione comunale non può in alcun modo avvalersi dell'impegno dei cittadini per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

5. L'attività dei cittadini connessa agli incarichi non va intesa come lavoro subordinato, né deve essere ritenuta indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio.

6. Lo svolgimento di tali prestazioni presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 4 - Requisiti soggettivi necessari

1. Per poter svolgere le attività di cui all'art. 2, gli interessati dovranno attestare con autodichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni o, dopo il compimento dei sedici anni, essere in possesso dell'autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale;
- b) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) godere dei diritti civili e politici oppure rivestire lo status di immigrato regolare;
- d) non aver subito condanna penale anche non definitiva e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione. Nei casi di condanne penali anche non definitive o soggezione a misure di prevenzione l'interessato dovrà specificare le stesse ai fini della valutazione dell'idoneità a svolgere attività di cittadinanza attiva.

Art. 5 - Modalità di affidamento dell'incarico

1. I cittadini singoli che operano in collaborazione con il Comune per una o più attività individuate con riferimento ai settori di cui all'art. 2) si coordinano con il Responsabile del Servizio incaricato, al quale compete:

- a) valutare le domande, pervenute al protocollo dell'Ente, secondo lo schema di cui all'**Allegato B**);
- b) accertare direttamente che i cittadini da inserire nei progetti siano in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche e dell'idoneità psico-fisica necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- c) vigilare sull'evoluzione dei progetti, avendo cura di verificare che i cittadini rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- d) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori.

2. All'inizio delle attività il responsabile predispone, di comune accordo con le persone interessate, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse e, al termine, una relazione sui risultati conseguiti da rassegnare all'Assessore di riferimento per la presa d'atto da parte della Giunta.

3. L'attività dei singoli non può essere retribuita in alcun modo. L'Amministrazione si impegna a rimborsare esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili e, comunque preventivamente concordate, saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal richiedente con le medesime modalità previste per i dipendenti comunali.

4. I cittadini devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo o di altri mezzi idonei di riconoscimento, che, portati in modo ben visibile, consentano l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

5. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ogni evento che possa condizionare lo svolgimento delle attività o incidere sul rapporto di collaborazione.

6. Tutti i cittadini impiegati saranno assicurati con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), con validità limitata esclusivamente alle ore di effettivo servizio. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione comunale.

7. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, riconosce, con proprio provvedimento amministrativo, l'impegno dei cittadini attivi reputati idonei e ne pubblica l'elenco sul sito web del Comune.

Art. 6 - Comportamento degli incaricati

1. Ciascun cittadino attivo reputato idoneo è tenuto, sotto pena di esclusione dall'elenco di cui all'art. 5 comma 7, a:
 - a) svolgere le attività di interesse generale con la massima diligenza in conformità dell'interesse pubblico e in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 - b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - d) comunicare tempestivamente all'incaricato dell'Ufficio comunale di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
 - e) segnalare tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.
2. Nel caso di sopravvenuta manifesta inidoneità del cittadino attivo, lo stesso sarà cancellato dall'elenco di cui all'art. 5 comma 7.

Art. 7 – Diritto di consultazione

1. L'Amministrazione comunale, al fine di favorire la partecipazione all'azione amministrativa, nell'ambito della predisposizione di atti di particolare rilievo sociale ed istituzionale, si riserva di consultare i cittadini attivi e le Associazioni di volontariato iscritte al Registro comunale in tutte le materie di specifico interesse.